



Comune di Borgia

Provincia di Catanzaro

**REGOLAMENTO
COMUNALE
SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

INDICE

Articolo Denominazione

- 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno
- 2 - Presupposto dell'imposta
- 3 - Soggetti passivi
- 4 - Criteri di applicazione dell'imposta
- 5 - Misura dell'imposta
- 6 - Esenzioni
- 7 - Obblighi di comunicazione
- 8 - Versamenti
- 9 - Sanzioni
- 10 - Destinazione del gettito
- 11 - Rinvio a disposizioni di legge

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

1. Il Comune di Borgia istituisce, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23;
2. L'imposta trova applicazione dal **1° gennaio 2012**;
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Borgia.

Articolo 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Borgia;

Articolo 4

CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è applicata secondo criteri di gradualità in proporzione alla classificazione e tipologia delle strutture ricettive situate nel territorio comunale, a persona, per ogni pernottamento, nelle misure di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. L'imposta è applicata fino a 15 pernottamenti consecutivi.
3. Ulteriori modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo, potranno essere disposte sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.

Articolo 5

MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è applicata nelle misure che seguono:

Hotel e residence	€ 0,75 a notte per ogni stella fino a cinque euro
Stabilimenti e villaggi balneari, Bed & Brekfast, Ostelli, Campeggi, Agriturismo, e strutture similari	€ 0,75 a notte

Articolo 6

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) minori entro il quindicesimo anno d'età;
 - b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - c) **portatori di handicap;**
 - d) **anziani con età superiore a 65 anni.**

Articolo 7

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza.

Articolo 8

VERSAMENTI

1. I soggetti di cui all'articolo 3 corrispondono l'imposta **al gestore** della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone **quietanza**, e al successivo versamento al Comune di Borgia.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il **versamento** delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese: a) su conto corrente postale; b) mediante bonifico bancario.

Articolo 9

SANZIONI

1. Per l'omesso, ritardato o parziale **versamento** dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele **comunicazione**, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. n° 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

DESTINAZIONE DEL GETTITO

1. Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 11

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.